

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Enrica Farci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26001 del registro di Segreteria, proposto dal signor M. C., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Fatta (CF: FTTCLD84P10G273E – PEC claudiofatta@pec.it), presso il cui studio, sito in Palermo, Via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliato,

contro I.N.P.S..

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024, per l'INPS è presente l'Avv. Doa. Nessuno è presente per il ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 24 luglio 2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 178/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna depositata in data 29.04.2022, e l'assegnazione di un termine perentorio all'INPS al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto, nominando un Commissario *ad acta* che provveda in via sostitutiva; con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi in favore del

procuratore dichiaratosi antistatario;

– Che, con sentenza n. 178/2021 la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

– Che, in data 18 ottobre 2022, è stato ritualmente notificato all'INPS formale atto di diffida a adempiere;

– Che, in data 23 marzo 2024 l'Avv. Fatta, nell'interesse del Sig. Moica, con note d'udienza, ha rappresentato che l'INPS ha provveduto all'ottemperanza della sentenza con il cedolino di febbraio 2024 e ha chiesto venga dichiarata cessata la materia del contendere;

– Che, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., comma 3 “Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”;

– Che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, il 26 marzo 2023.

IL GIUDICE UNICO

Primo Ref. Enrica Farci

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 27/03/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus